



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

### Risoluzione n. 207511 del 24 novembre 2014

**Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, commi 1-5 – Requisiti morali**

Si fa riferimento alla nota a margine indicata pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede chiarimenti al fine di poter valutare la legittimità di una SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Riferisce che una SRL con unico socio, nella persona dell'amministratore unico, ha inoltrato una SCIA per l'avvio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande; dagli accertamenti effettuati è risultato, però, che l'unico socio della medesima ha subito condanne passate in giudicato per l'esercizio dell'attività in questione, mentre nei confronti dell'amministratore unico non risultano condanne penali definitive.

Chiede, pertanto, se tale SCIA possa essere considerata legittima ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Al riguardo la scrivente Direzione precisa quanto segue.

Ai sensi della vigente normativa commerciale, coloro che intendono avviare un'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande devono essere in possesso di requisiti morali, ai sensi dell'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

*In particolare, il comma 5 dispone che: “In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale”.*

Al riguardo, si sottolinea che il citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 è stato trasfuso nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il c.d. Codice Antimafia, il cui articolo 116, al comma 4, dispone che, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, i richiami alle disposizioni contenute nel medesimo D.P.R. n. 252, ovunque presenti, di debbano intendere riferiti alle



corrispondenti disposizioni contenute nel Codice anzidetto. I soggetti richiamati sono gli stessi nei confronti dei quali sono effettuate le verifiche antimafia.

Da ciò consegue che, nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, ai fini del controllo del possesso dei requisiti di onorabilità, occorre fare riferimento ai soggetti indicati all'articolo 85 del citato decreto legislativo n. 159.

La società in discorso è una SRL, ovvero un tipo di società di capitali che, come tale, è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versate da ciascun socio.

Nel caso di società di capitali, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, lettera c), la documentazione antimafia deve riferirsi “... *anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico*”.

Fermo quanto sopra, appare evidente che anche il socio unico di una SRL deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti ai commi 1 e 2 del citato articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e che, pertanto, la SCIA prodotta dalla società in questione non possa essere considerata legittima.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)